

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia

Concluso il 27 settembre 1948

Approvato dall'Assemblea federale il 10 febbraio 1949²

Entrato provvisoriamente in vigore il 1° ottobre 1948³

(Stato 1° ottobre 1948)

Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera

e

il Governo della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia,

animati dal desiderio di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, hanno risolto di concludere un trattato di commercio ed hanno designato a tal uopo loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti si accordano reciprocamente un trattamento benevolo per tutto quanto concerne il commercio tra i due paesi. Esse prenderanno, nel quadro della loro legislazione vigente in materia, tutte le misure adeguate per facilitare ed intensificare gli scambi reciproci di merci e di servizi.

Art. 2

Le Parti contraenti s'accordano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne i dazi, le imposte e le tasse doganali, il modo di riscuotere i dazi, come pure per le norme, le formalità e gli oneri cui sono sottoposte o potessero essere sottoposte ulteriormente le operazioni di sdoganamento, di transito e d'immagazzinamento di merci.

Art. 3

I prodotti agricoli e industriali originari del territorio dell'una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, alla loro entrata nel territorio dell'altra parte, a dazi, im-

RU 1948 960

¹ Dal testo originale francese.

² Art. 1 del DF del 10 febbraio 1949 (RU 1949 317).

³ RU 1948 959

ste o tasse diversi o più elevati, nè a prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose che quelli cui sono assoggettati o potessero essere assoggettati più tardi gli stessi prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese.

Parimente, i prodotti agricoli ed industriali del territorio dell'una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, alla loro esportazione nel territorio dell'altra parte, a dazi, imposte o tasse diversi o più elevati, nè prescrizioni o formalità doganali diverse o più onerose che quelli cui sono assoggettati o potessero essere assoggettati più tardi gli stessi prodotti agricoli ed industriali esportati in qualsiasi altro paese.

Art. 4

I vantaggi, le agevolazioni, i privilegi o favori già accordati o che potessero essere accordati in avvenire dall'una delle Parti contraenti, in quanto concerne le materie menzionate negli articoli 2 e 3 suindicati, ai prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese o destinati ad essere esportati nel territorio di qualsiasi altro paese, saranno accordati immediatamente e senza compensazione agli stessi prodotti originari del territorio o destinati ad essere esportati nel territorio dell'altra parte contraente.

Art. 5

I prodotti agricoli ed industriali originari del territorio dell'una delle Parti contraenti non saranno assoggettati, dopo la loro importazione nel territorio dell'altra parte, ad alcun'imposta o tassa interna diversa o più elevata di quella che viene riscossa o potrebbe essere riscossa in avvenire per gli stessi prodotti agricoli ed industriali originari di qualsiasi altro paese.

Art. 6

Sono eccettuati dagli impegni stipulati negli articoli dal 2 al 5 suindicati, i favori già accordati o che potrebbero essere accordati ulteriormente dall'una delle Parti contraenti a Stati limitrofi per facilitare il traffico di confine, nonchè quelli risultanti da una unione doganale già conclusa o che potrebbe essere conclusa in avvenire dall'una delle Parti contraenti.

Art. 7

A condizione che le prescrizioni temporanee su l'importazione o l'esportazione siano osservate, è accordata la franchigia dai dazi e dalle tasse d'entrata e d'uscita per:

- a. i campioni di merci;
- b. gli oggetti destinati alle prove ed agli esperimenti, come pure gli utensili serventi a lavori di montaggio;
- c. gli oggetti destinati alle esportazioni, alle fiere ed ai concorsi;
- d. gli oggetti da riparare;

- e. gli imballaggi ed i recipienti marcati, usati in commercio, destinati al trasporto delle merci.

Art. 8

Nel caso in cui l'una delle parti contraenti applicherà misure di divieto o di limitazione quantitativa dell'importazione o dell'esportazione, essa lo farà in modo che non ne risulti alcuna discriminazione a detrimento dell'altra parte.

Art. 9

Le Parti contraenti prenderanno, nel quadro della loro legislazione vigente in materia, le misure appropriate per agevolare il traffico ferroviario, marittimo ed aereo, come pure le comunicazioni postali, telefoniche e telegrafiche tra i due paesi.

Le Parti contraenti si accorderanno reciprocamente il trattamento della nazione più favorita quanto all'ammissione delle merci al trasporto interno e al trasporto in transito.

Le navi mercantili battenti bandiera svizzera saranno messe al beneficio, all'entrata, all'uscita e durante il soggiorno nei porti marittimi della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, dello stesso trattamento delle navi mercantili della nazione più favorita.

Art. 10

Le persone giuridiche e le società commerciali costituite conformemente alle leggi di una delle Parti contraenti e aventi la loro sede sul suo territorio, saranno parimente riconosciute come tali sul territorio dell'altra parte.

Le persone giuridiche e le società commerciali, come pure i cittadini di una delle Parti contraenti, avranno libero accesso ai tribunali dell'altra parte, sia in qualità di attori, sia di convenuti.

Art. 11

Le sentenze arbitrali relative alle contestazioni che potessero sorgere dall'esecuzione dei contratti commerciali, stipulati dalle persone fisiche o giuridiche e dalle società commerciali domiciliate sul territorio delle Parti contraenti saranno esecutive, se il regolamento arbitrale della vertenza è stato previsto nel contratto o in una convenzione speciale, fatta nella forma esigibile per il contratto stesso.

L'esecuzione di una sentenza arbitrale potrà essere rifiutata soltanto nei casi seguenti:

- a. se la sentenza arbitrale non ha acquisito forza di cosa giudicata conformemente alle leggi del paese in cui è stata pronunciata.
- b. se la sentenza arbitrale obbliga una delle Parti interessate al processo ad un atto contrario alle leggi in vigore nel paese in cui l'esecuzione della sentenza è richiesta;

- c. se la sentenza arbitrale è contraria all'ordine pubblico del paese in cui la sua esecuzione è richiesta.

Le sentenze arbitrali saranno eseguite conformemente alle leggi del paese in cui la loro esecuzione è richiesta.

Gli accordi transazionali fatti davanti al tribunale arbitrale competente e approvati da quest'ultimo avranno gli stessi effetti delle sentenze arbitrali menzionate nel presente articolo.

Art. 12

Il presente trattato estenderà i suoi effetti al Principato del Liechtenstein fintanto che quest'ultimo sarà vincolato alla confederazione Svizzera da un trattato d'unione doganale⁴.

Art. 13

Il presente trattato sostituisce il trattato di commercio tra la Svizzera e la Serbia del 28 febbraio 1907⁵ ed è concluso per la durata di cinque anni.

Esso sarà ratificato non appena possibile ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Belgrado.

Se, sei mesi prima della scadenza del termine di 5 anni indicato qui sopra, nessuna Parte contraente comunica per iscritto all'altra la sua intenzione di disdire il trattato, quest'ultimo rimarrà in vigore fintanto che non sia stato denunciato dall'una o l'altra parte con un preavviso di sei mesi.

In fede di che, i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato il presente trattato e l'hanno munito dei loro sigilli.

Steso a Berna, il 27 settembre 1948, in due esemplari originali, uno in lingua francese e l'altro in lingua serbo-croata; ambedue i testi fanno parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Troendle

Per il Governo
della Repubblica federativa popolare
di Jugoslavia:
Ing. M. Filipovic

⁴ RS 0.631.112.514
⁵ CS 14 504